



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Aglientu (SS) - Deliberazione del C.C. n.28 del 12.11.2020 – Recepimento delle prescrizioni di cui alla determinazione n.2007/DG del 17.12.2018, relative alla deliberazione del C.C. n.3 del 16.03.2018 “PUC in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Assetto Idrogeologico” - Verifica di coerenza.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n.1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.2839/60 del 01.07.2020 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa Maria Ersilia Lai le funzioni di Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
- VISTO l'articolo 31, comma 5, della L.R. n. 7 del 22 aprile 2002, che prevede che la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia compia, nell'ambito del procedimento approvativo dei piani urbanistici generali degli enti locali e loro varianti, la verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con i quadro legislativo e con le direttive regionali;
- VISTO il piano urbanistico del Comune di Aglientu, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 16.12.2015, trasmesso con nota prot. n.825 del 09.02.2016 (prot RAS n.6700 del 19.02.2016);
- RICHIAMATA la nota prot. n.28760/DG del 21.07.2016 contenente le osservazioni sul PUC formulate dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 16.03.2018 di adozione definitiva del piano urbanistico comunale, trasmessa per la verifica di coerenza con nota prot.n.6297 del 27.07.2018 (prot. RAS n.31151 del 06.08.2018);
- RICHIAMATA la propria determinazione n.2007/DG del 17.12.2018 con la quale, a seguito della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

- verifica di coerenza, lo strumento è stato rimesso all'amministrazione comunale affinché provvedesse alla sua modifica e integrazione nei termini indicati nella stessa;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 12.12.2019 con la quale è stato ri-approvato il PUC in adeguamento alle indicazioni di cui alla determinazione n.2007/DG sopra citata, trasmesso dal Comune per la verifica di coerenza con nota prot. n.1018 del 12.02.2020 (prot. RAS n.6316 del 14.02.2020);
- VISTE le risultanze del Tavolo Tecnico, istituito tra Comune e Regione per concordare e condividere le modifiche da apportare al PUC per il superamento dei motivi ostatici contenuti nella Determinazione n. 2007/DG del 17.12.2018, come da relativo verbale del 28.10.2020;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 12.11.2020 con la quale è stato ri-approvato il PUC in adeguamento alle indicazioni di cui alla citata determinazione n.2007/DG e in conformità alle risultanze del Tavolo Tecnico, trasmesso dal Comune per la verifica di coerenza con nota prot. n.8288 del 20.11.2020 (prot. RAS n.46378 del 12.11.2020);
- VISTO l'atto di indirizzo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29 gennaio 2019, relativo ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio e, in particolare, il paragrafo relativo alla disciplina del regime transitorio;
- PRESO ATTO che il PUC in oggetto è stato adottato prima della modifica normativa della L.R. n.1 del 11 gennaio 2019 e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della medesima L.R. n.1 del 2019, può essere seguito, in via transitoria, il procedimento previgente;
- VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio allegata alla presente determinazione;
- RITENUTO di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Art. 1 Lo strumento urbanistico del Comune di Aglientu, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 12.11.2020 di recepimento delle prescrizioni di cui alla determinazione n.2007/DG del 17.12.2018, risulta **coerente** col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, **condizionatamente** al recepimento delle seguenti **prescrizioni**:

1. aggiornare la documentazione trasmessa al fine di eliminare diversi refusi e incongruenze presenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:
 - l'Appendice 1 "Tabella Parametri urbanistici e standard" riportata alle pagine 41/42 del pdf Relazione illustrativa (RN01) e a pagina 53 del pdf NTA (RN02) non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

- ricomprende alcuno standard;
- l'Appendice 2 (senza titolo) riportata a pagina 43 del pdf Relazione illustrativa (RN01) è altra cosa rispetto a quella indicata nell'indice della stessa relazione "Appendice 2 - Calcolo degli abitanti insediati ed insediabili: ZTO A, B, C";
 - nella pagina 29 della Relazione illustrativa (RN01) è riportata una Appendice 1 "Tabella Parametri urbanistici e standard" diversa da quella riportata alle pagine 41/42 del file pdf;
 - la mancanza dell'elaborato di calcolo e verifica delle aree standard del territorio comunale (Tabella ed Elaborato grafico con indicate le singole aree standard);
 - la mancanza delle tavole grafiche richiamate nell'Elaborato RN07 "Calcolo dei bagnanti";
 - l'incongruenza riscontrata tra gli articoli 32 delle NTA che richiamano il Piano Particolareggiato approvato con D.A. n.790/U del 11.06.1984 e la "Tabella Parametri urbanistici e standard" allegata alle stesse NTA che richiama il Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 31.07.1991.
2. Rivedere, nelle Tavole CS10, la perimetrazione del bene paesaggistico "Territori coperti da foreste e da boschi" (articolo 142, comma 1, lettera g, del D.Lgs n.42/2004), in relazione alla definizione di bosco contenuta nell'articolo 4, della L.R. n.8/2016, e alla corrispondente individuazione rispetto alle perimetrazioni delle componenti di copertura vegetale definite nelle specifiche Tavole CA07 "Copertura vegetale". Si riporta, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incongruenza rilevata tra la località "Tarra olta" e la località "Tanca Vecchia", in cui un vasto areale classificato nella carta della copertura vegetale come "Macchie a prevalenza di cisti", codice 011.003, rientra solo in parte nella perimetrazione dei "Territori coperti da foreste e da boschi". Si rammenta che per tale individuazione si dovrà specificare che il limite rappresentato ha valore indicativo e dovrà essere verificato con il Corpo Forestale a seguito delle istanze di autorizzazione paesaggistica.
3. Rivedere/completare la "Tabella Parametri urbanistici e standard" – appendice 1 alle NTA (RN02) e appendice 1 alla Relazione illustrativa (RN01) in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nella zona B non è chiaro a cosa si riferisca la dicitura "Si rimanda alla relazione del PUC per il calcolo degli abitanti da insediare", estesa ai soli comparti B1.15, B2.1 e B2.2;
 - nella zona B non è chiaro a cosa si riferisca la dicitura "n. 2266/U= 5,00" riportata nella riga riassuntiva delle zone B;
 - nella zona C1.3 il campo "Collaudo" delle OOUU non risulta compilato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

- nella zona C1.4 la dicitura “Delibera del Consiglio Comunale n. 04/01/1900 del 05/03/2007” è errata;
 - nelle zone D la dicitura riportata nella colonna “Denominazione” risulta tagliata;
 - nella zona D2.1 il campo “Collaudo” delle OOUU non risulta compilato;
 - nella zona D2.2 il campo “Convenzione” non risulta compilato;
 - nelle zone A, B, C1.3, C1.4 e F la colonna “BURAS” non risulta compilata;
 - nella zona F1.1 i campi relativi alla “Adozione” e “Approvazione” riportano solo una data e non il numero della deliberazione;
 - nelle zone F1.1, F1.3, F1.6 non è indicato il numero di repertorio della convenzione;
 - nella zona F1.1 il campo “Collaudo” delle OOUU non risulta compilato;
 - nella zona F1.2 la data del collaudo delle OOUU “02.05.20169” è errata;
 - nelle zone F3.3 e F3.4 il campo “Collaudo” delle OOUU non risulta compilato;
 - nella zona F3.3 il campo “Convenzione” non risulta compilato;
 - non è stato compilato alcun campo relativamente alle sottozone G;
 - diverse celle risultano avere il testo tagliato.
4. Risolvere le seguenti incongruenze rilevate nella Relazione illustrativa (RN01):
- nella zona A, il parametro di mc/ab indicato a pagina 27 e pari a 420 mc/ab non risulta corretto, posto che lo stesso deve essere calcolato solo in relazione ai volumi occupati e non a quelli vuoti – esattamente come fatto per le zone B – per cui se i volumi costruiti sono 60.531 mc e quelli vuoti sono 14.853 mc, vuol dire che i 144 residenti abitano in 45.678 mc e non in 60.531 mc, per cui il parametro è di $45678/144 = 317$ mc/ab. Conseguentemente i volumi vuoti (14.853 mc) potranno ospitare $14.853/317 = 46$ abitanti.
 - nella zona C, occorre precisare a pagina 29 che gli abitanti insediati nella zona C1 sono 85 in 19.521 mc e che gli abitanti insediabili sono 88 in 20.191 mc, nonché che gli abitanti insediabili nella zona C sono 415 di cui 85 già insediati in 19.521 mc di zona C1, 88 da insediare nei residui 20.191 mc di zona C1 e 249 da insediare nei nuovi volumi di zona C3 pari a 37.479 mc.
5. Ricondurre il perimetro del Centro di antica e prima formazione a quello approvato con determinazione n.1426/DG del 10.12.2007, in quanto esiste una differenza a cavallo degli isolati A1.9 e A2.8.
6. Giustificare la modifica del perimetro della zona A rispetto al precedente strumento urbanistico generale in corrispondenza dell'isolato C1.4.
7. Correggere, nei PN4, le incongruenze relative alla superficie dei singoli centri rurali (ad esempio nel centro rurale de L'Agnata è riportata nella “Consistenza” il valore di 96.628 mq e nella “Tabella”, peraltro quasi illeggibile, il valore di 90.998, 20 mq; stessi errori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

sono presenti anche nelle schede degli altri centri rurali).

8. Inserire nei PN4 la scheda delle caratteristiche tipologico/architettoniche citata nell'articolo 75, comma 8, delle NTA, probabilmente omessa per mero errore materiale.
9. Correggere il refuso contenuto all'articolo 62, comma 1, lettera b), delle NTA per cui, in luogo della sottozona G1.2, è indicata la G1.3.
10. Modificare il comma 3 degli articoli 64 (Sottozona G3.1 "Caserma dei carabinieri") e 66 (Sottozona G5.1, G5.2 e G5.3 "Distributori carburante") delle NTA che afferma *"I piani attuativi stabiliscono i parametri urbanistici ed edilizi, fermo restando il rispetto dell'indice massimo stabilito all'articolo 61"*, stabilendo, per ciascuna delle sottozone G, un indice univoco, posto che l'articolo 61 prevede comunque l'innalzamento dell'indice a seguito di piano attuativo.
11. Ricondurre la larghezza della fascia "AR5 – Area di rispetto cimiteriale" al valore di 200 metri, previsto dal vigente articolo 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie, riducibile, in conformità al comma 4 dello stesso articolo, solo nei lati direttamente prospicienti il centro abitato.
12. Allegare la contabilità urbanistica del PUC, probabilmente omessa per mero errore materiale, obbligatoria ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.A. n.2266/U del 1983, in assenza della quale non è possibile effettuare alcuna verifica in materia. A tal fine si ricorda che la precedente Tabella 8, allegata alle NTA del PUC, risultava troppo sintetica, dovendo indicare, per le zone A e B, il volume di progetto, la dotazione volumetrica ad abitante e gli abitanti insediabili, nonché, con riferimento alla Tavola di zonizzazione del centro abitato o ad apposita cartografia, i singoli comparti di aree standard da indicare, oltre che per tipologia, anche con numero progressivo per una facile individuazione.
13. Ripristinare l'articolo 46 nella versione del R.E. 2020_Febbraio (che a seguito della rinumerazione degli articoli diventerebbe l'articolo 47), come di seguito richiamato:
"Per il calcolo dei volumi si applica quanto previsto dal DA n. 2266/U del 1983 e dalla relativa circolare esplicativa del 10.05.1984 n. 1/84. Per quanto non espressamente previsto dal citato decreto, si applica il DA n. 9743-271 del 1977 e relativa circolare esplicativa del 20.03.1978, n. 2-A.
Per le procedure di esproprio si applica quanto previsto dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Per le definizioni dei parametri di abitabilità si applica quanto previsto dal DM del 5 luglio 1975."

Art. 2 A partire dalla data di presentazione da parte della Amministrazione Comunale delle integrazioni richieste decorreranno nuovamente i novanta giorni previsti dall'articolo 31 della L.R. n.7 del 11 aprile 2002, nella versione previgente la L.R. n.1 del 2019;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Art. 3 La pubblicazione del piano in violazione dell'articolo 31, comma 5-quinquies, della L.R. n.7 del 11 aprile 2002 determina l'annullabilità per violazione di legge.

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, ed è trasmessa al Comune per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Ersilia Lai

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu

Resp. Settore: Ing. Giorgio Speranza

Funzionario Istruttore: Ing. Giovanni Calleda

Firmato digitalmente da

**MARIA ERSILIA
LAI**